

STATUTO

INDICE

Art. 1 – Il Comune della Spezia

CAPO I Principi Fondamentali

Art. 2 – Finalità del Comune

Art. 3 – Stemma, gonfalone e denominazione

Art. 4 – Albo Pretorio

Art. 5 – Principi dell'azione comunale

Art. 6 – Funzioni del Comune

CAPO II Partecipazione popolare e tutela dei diritti dei cittadini

Art. 7 – Partecipazione e associazionismo

Art. 8 – Diritti dei cittadini e istituti di partecipazione

Art. 9 – Accesso all'informazione ed ai procedimenti amministrativi

Art. 10 – Istanze e petizioni

Art. 11 – Azione popolare

Art. 12 – Proposte di iniziativa popolare

Art. 13 – Referendum e consultazione della popolazione

Art. 14 – Difensore Civico

Art. 15 – Funzioni e prerogative del Difensore civico

Art. 16 – Elezioni del Difensore civico

Art. 17 – Durata e cessazione

Art. 18 – Convenzione per l'estensione della competenza del Difensore civico

Art. 19 – Soppressione della figura del Difensore Civico

Art. 20 – Riconoscimento delle associazioni

Art. 21 – Consulte dell'associazionismo e del volontariato

Art. 22 – Incontri tematici

CAPO III Circoscrizioni di decentramento comunale e di Partecipazione popolare

Art. 23 – Circoscrizioni di decentramento comunale e di partecipazione popolare

Art. 24 – Soppressione delle circoscrizioni

CAPO IV Organi del Comune

Art. 25 – Organi del Comune

Art. 26 – Principio generale di Organizzazione

Art. 27 – Funzioni e competenze del Consiglio comunale

Art. 28 – Statuto, Carta dei Servizi e Regolamenti

Art. 29 – Linee Programmatiche

Art. 30 – Istruttoria sulle materie di competenza del Consiglio Comunale

Art. 31 – Condizione giuridica degli amministratori locali

Art. 32 – Partecipazione dei consiglieri e delle minoranze

Art. 33 – Cessazione dalla carica di Consigliere comunale

Art. 34 – Decadenza per assenza ingiustificata, ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 35 – Organismi del Consiglio comunale

Art. 36 – Presidenza del Consiglio comunale ed Ufficio di Presidenza

Art. 37 – Attribuzione del Presidente del Consiglio comunale

Art. 38 – Revoca del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente

Art. 39 – Consiglieri Comunali

Art. 40 – Gruppi consiliari

Art. 41 – Conferenza dei capigruppo

Art. 42 – Commissioni Consiliari

Art. 43 – Pari opportunità

Art. 44 – Riunione del Consiglio Comunale

Art. 45 – Validità delle sedute consiliari e delle deliberazioni

Art. 46 – Attribuzione del Sindaco

Art. 47 – Accordi di Programma

Art. 48 – Disciplina degli orari

Art. 49 – Vice Sindaco ed Assessori Delegati

Art. 50 – Poteri di ordinanza del Sindaco

Art. 51 – Composizione e nomina della Giunta comunale

Art. 52 – Cessazione e sostituzione degli assessori

Art. 53 - Competenze della Giunta comunale

Art. 54 - Spese per le campagne elettorali

CAPO V Organizzazione del Comune principi generali

Art. 55 – Organizzazione dell’attività amministrativa

Art. 56 – Regolamento sull’ordinamento degli uffici e di servizi

Art. 57 – Rapporti fra gli organi di direzione politica e l’apparato amministrativo

Art. 58 – Il Direttore generale

Art. 59 – Segretario generale

Art. 60 – Dirigenti con contratto a tempo determinato

Art. 61 – Incarichi di direzione

Art. 62 – Notizie di reato

CAPO VI I Servizi pubblici

Art. 63 – Servizi pubblici

Art. 64 – Il Piano generale dei servizi

Art. 65 – Partecipazione a servizi ed iniziative di interesse generale

Art. 66 – Cooperazione con altri Enti Locali

Art. 67 – Valorizzazione del territorio montano

Art. 68 – Forme di gestione dei servizi

Art. 69 – Aziende speciali e Società di Capitale

Art. 70 – Istituzione

CAPO VII Attività amministrativa e rapporti con i cittadini

Art. 71 – Principi generali

Art. 72 – Istruttoria pubblica

CAPO VIII Finanza – Contabilità – Revisione

Art. 73 – Autonomia finanziaria

Art. 74 – Principi in materia di tributi, contributi e tariffe

Art. 75 – Contabilità

Art. 76 – I Revisori dei Conti

Art. 77 – Demanio e Patrimonio

CAPO IX Disposizioni finali

Art. 78 – Modificazione ed abrogazione dello Statuto

Art. 79 – Adozione dei Regolamenti

Art. 80 – Efficacia dello Statuto

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Il Comune della Spezia

1. La Spezia, Comune d'Europa, esprime, con il presente Statuto, la propria autonomia nel rispetto della Costituzione italiana e dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica.
2. Città storicamente legata al mare ed alle sue molteplici attività, vocata a naturali relazioni con le regioni vicine, con l'Europa e con le comunità costiere del Mediterraneo, la Spezia riafferma i principi di civiltà, di tolleranza e di solidarietà che ne hanno permeato la crescita, riconosce e concorre, a garantire le libertà ed i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, interviene nelle situazioni di squilibrio e di emarginazione senza discriminazioni e nel rispetto dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di pari dignità sociale della persona, delle famiglie e dei gruppi sociali promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
3. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nella gestione dei pubblici servizi e nello svolgimento della vita sociale a tutti i livelli.
4. Il Comune riconosce i propri legami culturali ed economici con l'antica terra di Lunigiana, riconosce altresì lo storico legame della città e del suo territorio con l'Arsenale e con il sistema della difesa nazionale.
5. Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, persone singole ed associate, promuovendo le formazioni sociali e le attività civili che mirino a rendere effettiva tale partecipazione.
6. Il Comune assume tra i valori fondamentali della propria attività il riconoscimento e il sostegno alle associazioni volontarie dei cittadini, che operano per il raggiungimento delle finalità del presente Statuto.
7. Il Comune sostiene la cooperazione e la solidarietà internazionale destinandovi quote delle proprie risorse.
8. Il Comune riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida. Riconosce l'esistenza di altre forme di convivenza che tutela nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico.
9. Il Comune, nel quadro di adeguate politiche rivolte a tutte le fasce d'età ed a tutte le categorie di cittadini, riconosce i bambini e gli adolescenti come cittadini a pieno titolo, si adopera per farli partecipare nelle forme possibili alla vita della comunità ed opera per coinvolgerli in relazione alle scelte che li riguardano.
10. Il Comune tutela con adeguati servizi e provvedimenti la salute dei cittadini in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e di pieno rispetto delle persone, garantendo gli interessi collettivi dei cittadini utenti e consumatori.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.2

Finalità del Comune

Il Comune opera in via prioritaria nel perseguimento delle seguenti finalità:

- a) salvaguardare, recuperare e valorizzare l'identità della Città, e dei suoi borghi ed il patrimonio costituito dalle comunità biologiche, dalle risorse idriche e minerarie presenti nel territorio comunale, dai beni ambientali culturali, sociali, paesaggistici, artistici geologici, naturalistici, agricoli, forestali e faunistici, con particolare riguardo ai diritti degli animali ed ai doveri di chi li possiede;
- b) promuovere, sostenere e valorizzare le attività culturali contribuendo a sviluppare una cultura universale di dialogo, di accoglienza e di inserimento;
- c) favorire ed implementare corrette condizioni ambientali e creare le condizioni per lo sviluppo sostenibile e compatibile con il territorio e con il golfo;
- d) favorire l'occupazione per tutti, salvaguardando salute e dignità dei lavoratori, garantendo così il diritto costituzionale al lavoro.
- e) favorire l'inserimento lavorativo dei più deboli e degli emarginati;
- f) salvaguardare i diritti dell'infanzia attuando iniziative di contrasto nei confronti delle forme di sfruttamento dei minori, promuovendo al contempo il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità.

Art.3

Stemma, gonfalone e denominazione

1. Il Comune ha stemma, bandiera e gonfalone propri, deliberati dal Consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
2. Lo stemma riproduce l'emblema araldico della Città: "D'azzurro alla torre quadrata, aperta e finestrata del campo, al naturale, a due palchi merlati alla ghibellina, rispettivamente di nove e di sette pezzi, con l'inferiore munito ad ogni angolo di garitta; la torre fondata su un monte di tre cime di verde, e sostenente un'aquila, coronata d'oro, al volo spiegato, e colla testa rivoltata, di nero, cucita".

3. La bandiera, il gonfalone e lo stemma sono usati nelle cerimonie e negli atti ufficiali secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

4. Nella denominazione del Comune, il nome "Spezia", secondo la tradizione storica consolidata, richiede l'articolo determinativo. In tutti gli atti comunali l'articolo segue le regole d'uso ed è sempre declinabile.

Art. 4

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio ove sono pubblicati lo Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i bandi e, tutti gli atti che debbono o che si vogliono portare a conoscenza del pubblico. Delle relative pubblicazioni è responsabile il Segretario generale del Comune, o suo delegato.
2. Gli atti più importanti definiti nel relativo regolamento del Comune sono pubblicati, anche in forma sintetica, insieme con gli avvisi di convocazione e con gli ordini del giorno del Consiglio comunale, in appositi Albi istituiti presso le sedi decentrate e sul sito web, al fine di informare la cittadinanza.

Art. 5

Principi dell'azione comunale

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi della democrazia, dell'informazione e della partecipazione popolare, alla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa, alla separazione tra responsabilità politica e responsabilità della dirigenza e alla collaborazione con soggetti pubblici e privati. L'attività amministrativa, svolta secondo il principio di sussidiarietà è improntata ai criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplicità nelle procedure.
2. Riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea e promuove la cooperazione con altri enti locali, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali.
3. Promuove e qualifica l'organizzazione sociale, privilegiando il trasporto collettivo a vantaggio della salute, della sicurezza e della mobilità generale.
4. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani e ne valorizza l'esperienza.
5. Favorisce la partecipazione civica dei giovani ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
6. Esercita il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria.
7. Orienta le scelte urbanistiche per la riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche artistiche storiche e naturali del territorio.

Art. 6

Funzioni del Comune

1. Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale, le funzioni proprie e quelle ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. Il Comune concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede alla loro attuazione.
3. L'autonomia normativa e finanziaria del Comune è esercitata nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 7

Partecipazione e associazionismo

1. Ogni anno la relazione previsionale programmatica dell'Amministrazione indica, senza intento esaustivo, le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, a ciò destinando nel bilancio di previsione annuale e triennale, adeguate risorse.
2. L'elenco di tali attività può essere aggiornato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per l'approvazione del bilancio e per le sue variazioni.
3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicati i criteri cui dovrà far riferimento il PEG per definire i contenuti gestionali atti a riferire tali attività alle funzioni del Comune

Art. 8

Diritti dei cittadini e istituti di partecipazione

1. Il comune informa la sua attività ai valori di trasparenza e di partecipazione e favorisce il diritto della persona, in forma singola o associata, per la promozione di interventi diretti a migliorare lo svolgimento dell'attività dell'amministrazione locale e la tutela di interessi collettivi.
2. Sono titolari individuali dei diritti di accesso e di partecipazione, salvo diversa disposizione di legge, di statuto o di regolamento:

- I cittadini residenti nel comune della Spezia;
- I cittadini italiani e stranieri ancorché non residenti ma che nel comune esercitano la propria prevalente attività di studio o di lavoro;
- I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Il diritto di iniziativa per le proposte di deliberazione e per le consultazioni referendarie spetta ai soli cittadini elettori nel comune.

Art. 9

Accesso all'informazione ed ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge o di regolamento e di quelli per i quali il responsabile del procedimento di accesso abbia disposto il differimento, in conformità alle norme regolamentari del Comune.
3. Il regolamento:
 - a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche attraverso strumenti informatici,
 - b) indica i casi di esclusione dal diritto di accesso, nonché i casi di differimento dell'accesso e le relative modalità
4. Al fine di garantire la massima informazione sulle attività del Comune e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini l'Amministrazione istituisce un Ufficio per Relazioni con il Pubblico, adoperandosi affinché si realizzi un unico ufficio per tutta la Pubblica Amministrazione
5. Il Comune informa i cittadini, con riguardo:
 - a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della città;
 - b) ai bilanci preventivi e consuntivi compresi quelli delle società partecipate nonché al conto patrimoniale di inizio e di fine mandato e del bilancio sociale;
 - c) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
 - d) alle valutazioni di impatto ambientale;
 - e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale.

Art.10

Istanze e petizioni

1. I soggetti di cui all. art.8 comma 2, singoli o associati, possono rivolgere ai competenti organi ed organismi comunali secondo le rispettive competenze:
 - a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
 - b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno 200 presentatori
2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta sono indirizzate per il tramite del Sindaco all'organo o all'organismo competente. Le modalità di presentazione delle istanze e delle petizioni ed il termine di conclusione del relativo procedimento sono disciplinate dal regolamento.
3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del Sindaco o della Giunta comunale, entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del Consiglio Comunale.

Art. 11

Azione popolare

1. Con apposito Regolamento, il Consiglio comunale disciplina le modalità di applicazione ed indica gli strumenti informativi ed organizzativi che consentono l'effettivo esercizio dell'azione popolare.

Art. 12

Proposte di iniziativa popolare

1. Gli elettori del Comune possono presentare proposte di deliberazione su atti di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non sono ammesse proposte in materia di ordinamento dei tributi.
3. A tal fine presentano una proposta di deliberazione corredata da relazione illustrativa e da non meno di 1000 firme raccolte e certificate nei modi di legge, nei 60 giorni precedenti la presentazione.
4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il responsabile del servizio comunale competente, il responsabile di ragioneria ed il Segretario generale provvedono ad esaminare la regolarità del progetto di deliberazione di iniziativa popolare e lo trasmettono al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
5. Definita come sopra specificato l'ammissibilità, il Sindaco provvede entro 15 giorni all'inserimento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.
6. Il Regolamento del Consiglio comunale specificherà la procedura e i termini dell'istituto.

Art. 13

Referendum e consultazioni della popolazione

1. Sono istituiti, su materie d'interesse della comunità locale, la "Consultazione della popolazione" ed il "Referendum"
2. La Consultazione dei cittadini può aver luogo quando l'Amministrazione si appresta ad assumere decisioni che toccano in modo specifico una parte definita della popolazione allo scopo di conoscerne gli orientamenti.
3. La Consultazione può essere promossa attraverso incontri, assemblee, consulte o organi simili a cui partecipano rappresentanti dell'Amministrazione ed i cittadini che abbiano come finalità specifica la cura degli interessi toccati dall'attività e dalle decisioni del Comune.
4. Il Referendum consiste nella chiamata alle urne della popolazione di cui al successivo comma 5 affinché esprima il proprio orientamento, attraverso appositi quesiti, su materie di esclusiva competenza locale.
5. Hanno diritto al voto, nel Referendum, gli elettori ed i residenti non elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
6. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati del Referendum, nell'ambito delle proprie competenze e facoltà, si pronuncia con deliberazione sull'esito del voto, determinando tempi e modi del recepimento in atti amministrativi ovvero nei soli casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento, motivando le ragioni del mancato recepimento totale o parziale.
7. Non possono tenersi consultazioni o referendum in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
8. Il Regolamento comunale sul referendum determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità del Referendum e le modalità dello svolgimento.

Art. 14

Difensore civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore civico.
2. L'organizzazione dell'Ufficio, le dotazioni di bilancio, i mezzi ed il personale ad esso assegnati, le modalità di funzionamento e d'intervento, come pure l'indennità di carica del Difensore civico, sono stabiliti nel Regolamento sulla partecipazione.

Art. 15

Funzioni e prerogative del Difensore civico

1. Il Difensore Civico svolge le funzioni demandate dalla legge.
2. L'attività del Difensore civico si concretizza nello strumento della segnalazione inerente ad abusi, disfunzioni, carenze o ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.
3. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può richiedere ad organi ed uffici comunali, ad enti ed istituzioni dipendenti o controllate notizie e documenti informando il Segretario generale.
4. Le segnalazioni sono indirizzate all'organo competente, che, salvo particolari e motivate esigenze istruttorie, nel termine di trenta giorni dal suo ricevimento, provvede a fornire documentata risposta scritta.
5. Il Difensore civico dà notizia all'istante dell'esito della segnalazione.
6. In caso di parziale o di mancata risposta il Difensore civico, tramite specifica nota inviata al Presidente del Consiglio comunale informa il Consiglio comunale dell'inadempienza. Il Regolamento individua gli strumenti d'intervento del Consiglio comunale relativamente alle citate inadempienze.
7. Il Difensore civico trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione di cui il Regolamento indica i contenuti necessari e i tempi e modi di esame.
8. Il Difensore civico viene sentito dal Consiglio comunale su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri o dalle Commissioni consiliari.

Art. 16

Elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini di specchiata integrità e di riconosciuta autorevolezza, che abbiano un'adeguata conoscenza della Pubblica Amministrazione.
2. Il Regolamento precisa i requisiti di cui al comma precedente e prevede i casi d'incompatibilità ed ineleggibilità.
3. La sua elezione avviene mediante votazione del Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati, sulla base delle candidature presentate a norma del Regolamento.
4. In caso di votazione infruttuosa, il Consiglio comunale prosegue sino ad un massimo di sei votazioni successive da svolgersi prima che si proceda ad esaminare altri punti all'ordine del

giorno. Dopo la quarta votazione eventualmente infruttuosa è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei consiglieri comunali.

Art. 17

Durata e cessazione

1. Il Difensore civico rimane in carica per la durata della consiliatura esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.
2. Cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per morte o per dimissioni, anche per revoca espressa, motivata da gravi ragioni, deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri comunali assegnati.

Art. 18

Convenzione per l'estensione della competenza del Difensore civico

1. Tramite apposita intesa tra l'Amministrazione comunale, gli Uffici e gli Enti interessati, il Difensore civico può estendere la propria competenza anche agli uffici statali periferici, o agli uffici di altri Enti Pubblici.

Art. 19

Soppressione della figura del Difensore civico

La figura del Difensore Civico Comunale viene soppressa dalla data di scadenza dell'incarico previsto per il 2012.

Art. 20

Riconoscimento delle associazioni

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative come espressione della partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della città per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne favorisce l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto.

2. E' istituito il registro delle associazioni. Il Comune, tramite un ufficio all'uopo preposto, tiene e regola il registro stesso, giusta le norme stabilite dal presente Statuto.

3. Il Regolamento individua i requisiti minimi di carattere formale e di rappresentatività, i criteri e le modalità attraverso i quali associazioni ed organizzazioni del volontariato acquistano titolo per:

a) accedere a strutture e servizi del Comune;

b) essere consultate, nella forma indicata nell'apposito Regolamento, ogni volta che il Consiglio Comunale o la Giunta deliberino su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza.

c) partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato per i settori di competenza.

d) Il comune coopera con le associazioni di volontariato, coinvolgendole in progetti specifici, dotati, quando necessario, di adeguate risorse

4. Sulle bozze di regolamenti inerenti agli istituti di partecipazione e tutela, il Comune effettua una preventiva consultazione con le associazioni.

Art. 21

Consulte dell'associazionismo e del volontariato

1. Con il Regolamento di cui al precedente articolo, possono essere istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato.

2. Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre che esprimere il parere su richiesta del Consiglio comunale, possono avanzare proposte al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta comunale, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal Regolamento.

Art. 22

Incontri tematici

1. Il Comune può promuovere, per una più ampia partecipazione popolare, riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi, iniziative, che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Gli incontri hanno carattere periodico ordinario per trattare temi di interesse generale, oppure possono essere convocati in via straordinaria su questioni di particolare urgenza.

3. Ad essi sono chiamati a partecipare i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'Amministrazione nonché i responsabili delle materie all'ordine del giorno.

4. Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative degli incontri nel pieno rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto.

CAPO III

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.23

Circoscrizioni di decentramento comunale e di partecipazione popolare

1. Il Comune della Spezia, riconoscendone l'esistenza per antica tradizione, articola il proprio territorio, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Leg. 267/2000, in Circoscrizioni quali organismi di partecipazione, di decentramento amministrativo, di consultazione, di gestione dei servizi di base e d'esercizio di funzioni delegate dagli Organi del Comune.

2. Esse rappresentano le esigenze della propria popolazione nell'ambito dell'unità del Comune. Concorrono alla formazione dell'indirizzo politico ed amministrativo attraverso lo strumento della proposta e l'esercizio della funzione consultiva, disciplinate dal Regolamento.

3. Il territorio del Comune è ripartito in cinque Circoscrizioni di decentramento comunale. Il Regolamento definisce l'ambito territoriale delle Circoscrizioni e le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi attribuite secondo criteri di omogeneità. La loro organizzazione, interna all'assetto del Comune, è disciplinata dal Regolamento di organizzazione dell'Ente.

4. Le Circoscrizioni, esprimono la loro autonomia politica attraverso i propri organi:

a) il Consiglio di circoscrizione

b) Il Presidente di circoscrizione

c) L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Capigruppo.

5. Il Consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio universale diretto, contemporaneamente al Consiglio comunale, salvo i casi di scioglimento anticipato che vengono disciplinati dalle norme regolamentari. Il numero dei sottoscrittori necessari per la presentazione delle candidature è di almeno 150. Essi devono essere residenti nella Circoscrizione cui si riferisce la candidatura stessa.

6. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 24

Soppressione delle circoscrizioni

Le circoscrizioni sono soppresse a far data dal 2012 in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Comunale, con efficacia dal medesimo rinnovo.

CAPO IV

ORGANI DEL COMUNE

Art. 25

Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è organo elettivo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta comunale è organo di impulso e di amministrazione, fatta salva la competenza gestionale dei Dirigenti.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed ufficiale di governo nell'ambito territoriale del Comune.
5. Alla Dirigenza spettano i compiti di gestione.

Art. 26

Principio generale di Organizzazione

1. Il principio di competenza presiede all'attività di ognuno degli organi dell'Ente.
2. La competenza degli organi è espressamente prevista dalle norme del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
3. Gli organi del Comune ispirano la propria attività ai criteri di imparzialità e buona amministrazione nel rispetto del principio di separazione dei poteri fra attività di indirizzo e attività gestionale.

Art. 27

Funzioni e competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. La sala delle adunanze del Consiglio Comunale è ubicata all'interno del Civico Palazzo. Quando le circostanze lo richiedono può riunirsi in altra sede.
2. Il Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari. Per l'esercizio delle predette funzioni impartisce, tramite l'ufficio di presidenza, le necessarie direttive all'Ufficio della Segreteria Generale.
3. Gli atti fondamentali definiscono gli obiettivi e le finalità da conseguire, le risorse e gli strumenti, le azioni nonché le prescrizioni da osservare per l'assolvimento delle funzioni dell'ente.
4. Gli atti di indirizzo politico - amministrativo possono essere assunti con delibere, mozioni ed ordini del giorno.
5. Ove gli atti di cui al precedente comma rivestano valore di direttiva essi dovranno contenere il termine di attuazione. Scaduto tale termine l'Amministrazione deve sempre riferire in Consiglio in ordine dell'indirizzo assunto.
6. Il Consiglio Comunale, anche attraverso le Commissioni Consiliari, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dai Regolamenti del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
7. Il controllo sull'attività dell'Ente si esplica attraverso:
 - a) l'esame e la verifica dei consuntivi, presentati dalla Giunta comunale e nelle relazioni dei revisori;
 - b) la verifica dei rendiconti previsti in atti fondamentali;
 - c) le interrogazioni e le interpellanze;
 - d) la visione delle delibere, delle determinazioni dirigenziali e degli atti, le indagini conoscitive, nonché l'audizione del Sindaco, della Giunta comunale e dei dirigenti responsabili dei servizi.
8. Con motivata deliberazione, il Consiglio Comunale può procedere ad indagini istituendo apposite commissioni temporanee.
9. Il Consiglio comunale delibera le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge, avendo cura di assicurare la presenza di entrambi i sessi nei relativi organi collegiali. La scelta deve avvenire tra i candidati che abbiano requisiti di competenza, attitudine professionale, esperienza e riconosciuta moralità. Il Regolamento stabilisce le relative procedure istruttorie e prevede altresì i casi per i quali è data adeguata pubblicità per la formazione delle candidature.

10. Nella prima seduta successiva all'approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio comunale determina gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
11. Il Consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinati dal Regolamento.

Art. 28

Statuto, Carta dei Servizi e Regolamenti

1. I Regolamenti dell'Ente, così come il presente Statuto e la Carta dei Servizi, sono adottati nell'ambito dei principi espressamente fissati dalla legge, quale limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.
2. Essi assumono il valore di norme ricettizie nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale curano un'adeguata diffusione dello Statuto e dei Regolamenti ai fini della relativa loro conoscenza, e se del caso, applicazione.
4. Essi sono custoditi dagli uffici interessati e visionabili da chiunque ne faccia richiesta presso l'URP. La carta dei servizi deve essere presente in tutte le strutture del Comune.
5. Lo Statuto ed i Regolamenti dell'ente sono anche resi disponibili nel sito Internet e negli altri luoghi informatici dell'ente.

Art. 29

Linee Programmatiche

1. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione della sua elezione presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale discute in una apposita seduta pubblica tale proposta, assegnando ai Gruppi consiliari ed ai consiglieri 10 giorni per presentare eventuali integrazioni o modifiche. Su tali proposte si esprime il Sindaco, sentita la Giunta comunale nei cinque giorni successivi, relazionandone al Consiglio comunale stesso che, nella medesima seduta, provvede all'analisi del testo delle linee programmatiche così risultanti e provvede alla deliberazione dello stesso.
3. Con analoga procedura, in quanto compatibile, si provvede all'adeguamento delle linee programmatiche citate. La proposta di tale adeguamento può essere presentata dal Sindaco stesso, sentita la Giunta comunale o da Gruppi di Consiglieri non inferiori a un terzo dei membri assegnati al Consiglio comunale.

4. Tali proposte non possono essere presentate prima di quattro mesi dall'ultima approvazione afferente le linee programmatiche stesse, tranne che non sia lo stesso Sindaco a proporle.

5. Il Consiglio comunale, oltre a quanto disposto dall'art. 193 del TUEL, nel mese di giugno e nel mese di novembre di ciascun esercizio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

6. Tale verifica è effettuata in base ad una sintesi dello stato di attuazione prodotta dallo stesso Sindaco e dai singoli assessori redatta in una forma compatibile con il modello del bilancio e del piano esecutivo di gestione.

7. Il Sindaco, al termine del mandato politico-amministrativo, presenta al Consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 30

Istruttoria sulle materie di competenza del Consiglio comunale

1. Nell'istruttoria delle proposte, il Consiglio comunale, attraverso le Commissioni consiliari, si avvale degli Uffici e dei Servizi Comunali, e può avvalersi della collaborazione di consulenti di comprovata e specifica professionalità. Le risorse attribuite allo scopo sono previste da apposito capitolo del bilancio comunale.

Art. 31

Condizione giuridica degli amministratori locali

1. La condizione giuridica degli amministratori locali è disciplinata dalla legge.

2. In attuazione della legge il comportamento degli amministratori indicati nel precedente comma, è improntato all'imparzialità ed alla buona amministrazione, secondo i criteri di responsabilità, di pubblicità e di trasparenza ed è esclusivamente finalizzato alla rappresentanza dell'intera comunità locale, alla cura dei suoi interessi ed alla promozione del suo sviluppo.

3. E' vietato ogni metodo non compatibile con quanto esposto ai precedenti commi ed, in particolare, ogni comportamento finalizzato ad interventi diretti ad incidere esclusivamente sulla personalità, integrità ed onorabilità di qualsivoglia interlocutore politico amministrativo.

4. Spetta altresì ad ogni consigliere e ad ogni gruppo l'esercizio dell'azione popolare.

Art. 32

Partecipazione dei consiglieri e delle minoranze

1. La partecipazione del consigliere consiste nel diritto di esprimere e far valere, secondo le regole espresse dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, le opinioni e le proposte atte a preordinare l'azione amministrativa diretta alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità che rappresenta.

2. Il Regolamento deve assicurare la partecipazione delle minoranze, attraverso la disciplina degli interventi e dei contributi al dibattito ed alle assunzioni delle decisioni. A tale principio dovrà improntarsi l'organizzazione dell'Ente, la disciplina delle nomine di competenza del Consiglio comunale, e di quelle del Sindaco, quella relativa al comportamento del Consiglio comunale e dei consiglieri, nella definizione degli indirizzi e nella funzione di controllo sull'attività del Comune, posta in essere dal Sindaco, e dai singoli assessori, per il tramite degli organi di gestione, delle aziende speciali, società partecipate ed altri organismi controllati, dipendenti o convenzionati, in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio comunale stesso.

3. La partecipazione delle minoranze è altresì garantita dalle disposizioni concernenti la presidenza delle Commissioni consiliari, quando e se nominate, di controllo e di garanzia.

Art. 33

Cessazione dalla carica di Consigliere Comunale

1. La cessazione del mandato elettivo è stabilita dalla legge.

Art. 34

Decadenza per assenza ingiustificata, ineleggibilità ed incompatibilità

1. Il Consigliere comunale decade quando, convocato, non abbia partecipato, senza aver preventivamente o tempestivamente comunicato i motivi dell'assenza, a cinque sedute consecutive del Consiglio comunale. La decadenza del Consigliere è pronunciata dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Per quanto stabilito dal precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale contesta al consigliere le assenze e lo invita a presentare le proprie motivate giustificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni, decorrente dalla data di notifica o di ricevimento dell'avviso.

3. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette nei successivi dieci giorni. alla Conferenza dei Capi gruppo la contestazione e le giustificazioni pervenute. La Conferenza dei Capi gruppo procederà, nei successivi dieci giorni, ad istruire la pratica concludendo per il non luogo a procedere, o, diversamente, per il rinvio al Consiglio comunale della proposta di decadenza. Secondo la disciplina del Regolamento il Presidente del Consiglio comunale parteciperà al Consigliere il non luogo a procedere, altrimenti iscriverà la proposta di decadenza all'ordine del giorno del Consiglio comunale da convocarsi entro i successivi dieci giorni.

4. In detta seduta il Presidente del Consiglio comunale dà atto dell'avvenuta contestazione al Consigliere della sua mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. Il Consiglio comunale delibera sulla motivata proposta

del Presidente del Consiglio comunale con voto segreto. L'eventuale intervento del consigliere interessato alla seduta in questione non interrompe la procedura di decadenza.

5. La decadenza dovuta ad ineleggibilità ed incompatibilità – anche se sopraggiunte dopo l'elezione – è stabilita dalla Legge.

Art. 35

Organismi del Consiglio Comunale

1. Sono organismi del Consiglio Comunale:
il Presidente del Consiglio Comunale, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni consiliari.

Art. 36

Presidenza del Consiglio Comunale ed Ufficio di Presidenza

1. Nella prima seduta consiliare subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale nel suo interno, elegge a scrutinio segreto il Presidente, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

2. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 si procede nella stessa adunanza ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nell'ultima votazione il maggior numero di voti. In caso di parità è ammesso al ballottaggio il consigliere più anziano di età ed è proclamato presidente il candidato che nel ballottaggio, ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato presidente il consigliere più anziano di età.

3. Dopo l'elezione del Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti, con un'unica votazione, con voto limitato ad uno. Risulteranno eletti i due più votati. In caso di parità sarà eletto il più anziano di età.

Il Presidente, al termine della seduta del consiglio Comunale, insedia l'Ufficio di Presidenza. I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio Comunale, fatte salve le ipotesi di cui al successivo comma.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, viene meno l'intero Ufficio di Presidenza. Il Consiglio comunale provvede alle relative sostituzioni, nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi delle vacanze. Le modalità di votazione sono le stesse previste al precedente comma.

5. In assenza della Presidenza, svolge le funzioni di Presidente il consigliere comunale secondo l'ordine di anzianità stabilito dalla Legge.

Art. 37

Attribuzione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea elettiva. Convoca e presiede il Consiglio Comunale.
2. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio; il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e singolarmente alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio. D'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, predispone l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale, sentiti il Sindaco e l'Ufficio di Presidenza. Per l'assolvimento di tali funzioni, il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza composto dallo stesso Presidente del Consiglio Comunale e da due Vice Presidenti.
3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari per il mantenimento dell'ordine durante lo svolgimento dei lavori ed ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
4. Attua le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.
5. Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti del Consiglio, dei consiglieri e degli organismi del Consiglio.
6. Autorizza le missioni fuori sede dei consiglieri comunali.
7. Propone l'assunzione a carico del bilancio del Comune delle spese che il Consiglio comunale ritiene di sostenere per la partecipazione di suoi componenti alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali.
8. Cura i rapporti periodici del Consiglio comunale col collegio dei revisori dei conti e col difensore d'ufficio.
9. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dai vicepresidenti, secondo l'ordine dei voti conseguiti per la nomina.

Art. 38

Revoca del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente

1. La proposta di revoca del Presidente o del Vice Presidente è ammessa solo in relazione ad un illegittimo uso dei poteri e prerogative e per ripetute violazioni della legge dello Statuto e del Regolamento ovvero per il venir meno al dovere di imparzialità.
2. Le modalità e termini di revoca sono stabilite dal regolamento.

Art. 39

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di delibera e ordini del giorno. Il regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina le modalità attuative.
3. Il Comune assicura ai Consiglieri le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 40

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 41

Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.
In essa sono rappresentati tutti i Gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale ed assolve alle seguenti funzioni:
 - concorda il calendario delle sedute del Consiglio comunale, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento;
 - concorda i modi ed i tempi della discussione, compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale;
 - esprime il parere su questioni riguardanti l'interpretazione del Regolamento o su conflitti di competenza tra organi del Comune e sugli argomenti sottoposti dal Presidente o dal Sindaco.
2. Il Sindaco, partecipa ai lavori della Conferenza; può farsi rappresentare da un Assessore da lui delegato. E' tenuto altresì a partecipare, se nominato, l'assessore ai rapporti col Consiglio Comunale.
3. La Conferenza può autonomamente riunirsi senza richiedere la presenza del Sindaco e dei rappresentanti della Giunta.

4. Ai Gruppi consiliari sono assicurate le risorse economiche e strumentali e idonei locali all'interno delle strutture comunali per poter assolvere alle funzioni loro demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 42

Commissioni consiliari

1. Entro 30 giorni dalla convalida degli eletti sono istituite in seno al Consiglio comunale le Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti.
2. Le Commissioni temporanee possono essere istituite dal Consiglio comunale ed hanno funzione speciale, conoscitiva, propositiva ed ispettiva.
Nella delibera istitutiva sono indicati l'oggetto e la durata, che non potrà comunque superare i sei mesi.
Prima della scadenza del termine il Presidente della commissione è tenuto a presentare una relazione conclusiva del lavoro svolto, che può contenere anche una motivata ed eccezionale richiesta di proroga.
3. Il Regolamento disciplina il funzionamento, le attribuzioni e la composizione delle commissioni, nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la rappresentanza di ciascun gruppo.

Art. 43

Pari opportunità

1. Al fine di meglio promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini può essere istituita la Consulta delle Elette per le pari opportunità e per le politiche femminili.
2. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella città.
3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma nel rispetto delle pari opportunità il Comune si adegua affinché tale principio venga raggiunto nelle istituzioni rappresentative locali e nei soggetti pubblici e privati dove il Comune ha un suo diretto coinvolgimento. Anche sulla base dei principi di legge, il Comune adotta piani di azione positivi.
4. Con apposito regolamento viene puntualmente disciplinata la materia.

Art. 44

Riunione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono 1/5 dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri comunali, unitamente all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della seduta, presso il domicilio eletto nel territorio del Comune, e nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.
I consiglieri possono chiedere di ricevere la convocazione per posta elettronica certificata.
3. Contestualmente alla convocazione sono depositate presso l'ufficio di Segreteria le proposte relative alle pratiche iscritte all'ordine del giorno a cura del Segretario Generale.
4. Alle sedute del Consiglio comunale partecipano il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale ed il/i dirigente/i che ha/hanno istruito la pratica e che ha/hanno espresso i relativi pareri. Il Presidente del Consiglio Comunale i Consiglieri Comunali possono chiedere pareri sulle deliberazioni e sulle procedure, sia al Segretario Generale, sia ai Dirigenti.
5. Il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale redige il verbale delle sedute e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. La disciplina delle sedute consiliari viene stabilita dal Regolamento.

Art. 45

Validità delle sedute consiliari e delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è richiesta la presenza di almeno la metà, in prima convocazione, e di almeno un terzo arrotondato per eccesso, in seconda convocazione, dei consiglieri comunali assegnati al Comune. Dal computo si esclude il Sindaco.
2. Fermo restando il numero delle presenze necessarie per la validità della seduta, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia diversamente disciplinato dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento. Gli astenuti si computano per determinare i presenti, ma non i votanti.

Art.46

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente e sovrintende alla gestione dell'attività amministrativa, al funzionamento degli uffici del Comune.

2. Il Sindaco persegue l'attuazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo elettorale informando la propria attività e quella della Giunta comunale al rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale.
3. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune.
4. In particolare il Sindaco, oltre alle funzioni espressamente conferitegli dalla legge, ha le seguenti attribuzioni:
- a) convoca i comizi elettorali ed indice i referendum consultivi;
 - b) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni, società, enti e consorzi dei quali fa parte il Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con il programma dell'Amministrazione;
 - c) formula gli indirizzi generali e programmatici, ed impartisce le direttive cui si devono attenere la dirigenza e gli uffici comunali;
 - d) compie gli atti formali ed esperisce le azioni giudiziali conservative dei diritti del Comune e si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale dell'ente nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto, con deliberazione della Giunta comunale;
 - e) propone alla Conferenza dei Capigruppo pratiche da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale;
 - f) convoca e presiede la Giunta comunale, stabilendo preventivamente, salvo casi eccezionali e motivati, l'ordine del giorno;
 - g) esercita, quale ufficiale di Governo, le funzioni attribuitegli dalla leggi dello Stato. Nell'ambito di tali azioni si avvale dell'organizzazione del Comune, fermo restando il potere di rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, con imputazione degli atti, dei loro effetti e delle responsabilità civili da essi derivanti, allo Stato;
5. Nelle nomine di propria competenza, il Sindaco si attiene a criteri di professionalità, avvicendamento e pubblicità, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali.
6. Attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le norme previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art.47

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di competenza comunale, deliberati dal Consiglio comunale, promuove la conclusione di un accordo di programma .
2. L'accordo di programma non può prevedere oneri non finanziati dalla deliberazione approvativa dell'opera, intervento o programma.

3. Nel caso in cui altre Autorità, per la realizzazione di opere di loro competenza, invitino il Comune all'accordo di programma, il Sindaco può aderirvi sottoponendo al Consiglio comunale l'approvazione di eventuali oneri finanziari.
4. Ove l'accordo comporti variazione agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
5. Spetta al Sindaco nominare i rappresentanti del Comune per la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.
6. Nell'adempimento dei compiti di definizione dell'accordo di programma conferitogli dalla legge, il Sindaco riferisce alla Conferenza dei Capi gruppo, e almeno semestralmente al Consiglio comunale sullo svolgimento della trattativa.

Art. 48

Disciplina degli orari

1. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, il Sindaco stabilisce il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, garantendo la massima possibilità d'accesso a tutta la cittadinanza.
2. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma il Sindaco può promuovere conferenze di servizi con:
 - a) i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale,
 - b) le consulte
 - c) le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici
 - d) le organizzazioni sindacali dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano
 - e) le associazioni di categoria
 - f) le associazioni che hanno per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
 - g) singoli cittadini ed associazioni.
3. Assicura adeguata pubblicità della proposta onde consentire il diritto di partecipazione dei cittadini alla definizione degli orari di cui trattasi.

Art.49

Vice Sindaco ed Assessori Delegati

1. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano di età

3. Il Sindaco può inoltre delegare, per materia, le sue attribuzioni ai singoli assessori. Le attribuzioni oggetto di delega concernono i soli poteri d'indirizzo e controllo. Non sono delegabili i poteri che incidono sul programma amministrativo approvato.

4. Gli Assessori informano il Sindaco circa le attività e gli atti esperiti in costanza di delega, di cui assumono la relativa responsabilità.

Art. 50

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale. Egli è legittimato ad emettere ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica nonché provvedimenti diretti a prevenire o ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

2. Le ordinanze sindacali sono esecutorie. Nel caso di loro inosservanza, il Sindaco provvede d'ufficio, a spese degli inadempienti. Le spese sono recuperate ai sensi di legge.

3. Il Sindaco, tramite la Presidenza del Consiglio Comunale, informa i Capi gruppo Consiliari, delle ordinanze emesse.

Art. 51

Composizione e nomina della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è nominata con atto del Sindaco ed è composta dallo stesso Sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso tra il minimo e il massimo assegnato dalla legge.

2. Nell'atto di nomina il Sindaco precisa la coerenza tra detto numero e le linee programmatiche proposte e gli obiettivi da realizzare.

3. Al Consiglio comunale- nella prima seduta successiva alle elezioni - in sede di analisi e discussione delle linee programmatiche e prima della loro approvazione, viene data comunicazione della nomina degli assessori precedentemente effettuata dal Sindaco.

4. La variazione del numero degli assessori e delle deleghe avviene con le stesse modalità previste dal punto 2 e 3 del presente articolo. Resta impregiudicato il potere del Sindaco di revocare gli assessori.

5. La composizione della Giunta comunale deve assicurare una adeguata presenza di entrambi i sessi.

6. Gli assessori partecipano alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di voto e non concorrono a formare il numero legale per la validità delle sedute. La loro presenza è necessaria quando sono discusse pratiche di loro competenza e per gli atti fondamentali.

7. Gli assessori entrano in carica dalla data di accettazione della nomina.

Art. 52

Cessazione e sostituzione degli assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per decesso, dimissioni, revoca o decadenza; in ogni caso il Sindaco provvede alla eventuale sostituzione nel più breve tempo possibile secondo quanto stabilito dallo Statuto.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo.
3. Il provvedimento di revoca degli assessori è di competenza del Sindaco e deve contenere l'indicazione delle motivazioni.
4. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Della revoca degli assessori, della loro sostituzione e della nuova assegnazione delle deleghe è data comunicazione nella prima seduta consigliare.

Art.53

Competenze della Giunta comunale

1. Il Sindaco ed i singoli assessori rispondono al Consiglio comunale dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e degli indirizzi generali di governo ricevuti.
2. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco il quale coordina e promuove l'attività degli assessori.
3. L'attività della Giunta comunale è collegiale e la responsabilità collettiva. Un apposito Regolamento ne disciplina il funzionamento.
4. La Giunta comunale assolve alle funzioni non espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi.
Assume tutti i provvedimenti che mirano a coordinare, indirizzare l'attività di gestione al fine di dare attuazione, nel quadro delle linee programmatiche, agli atti di indirizzo ed a quelli fondamentali del Consiglio comunale.

5. Tali provvedimenti indicano lo scopo che si persegue, o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli organi di gestione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

6. Di norma l'attività di amministrazione della Giunta comunale è esplicitata con la programmazione della gestione effettuata in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG).

7. In particolare la Giunta comunale:

a) detta i criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni comunali di concorso, di gara e delle Commissioni diverse da quelle di competenza del Consiglio comunale in conformità delle norme di legge e di Regolamento;

b) approva la costituzione in giudizio, come attore o convenuto, del Sindaco quale rappresentante dell'Ente;

c) esercita funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando è prevista la competenza della Giunta comunale;

d) ha potere d'indirizzo e di controllo sulla gestione del Comune;

e) detta i criteri della collaborazione con le forme partecipative del decentramento.

f) presenta annualmente al Consiglio comunale il bilancio di previsione e il conto consuntivo, accompagnati dalla relazione illustrativa sull'attività in essi documentati;

g) approva, sulla base dei programmi annuali e dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti, Associazioni e persone.

h) adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;

Art.54

Spese per le campagne elettorali

1. Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune entro ventiquattro ore dalla data di comunicazione di ammissione alle consultazioni dei singoli candidati e delle liste e vi rimane fino alla scadenza del termine di pubblicazione del rendiconto.

2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale le liste e i candidati devono presentare il rendiconto delle spese, che viene egualmente affisso per i successivi trenta giorni all'Albo Pretorio.

3. Sia i bilanci preventivi che i rendiconti delle liste devono essere presentati e sottoscritti dai rispettivi delegati, mentre quelli dei singoli candidati a Consigliere comunale ed alla carica di Sindaco sono sottoscritti dai medesimi.
4. La violazione dalla parte degli eletti alle disposizioni del presente articolo dovrà essere resa nota, a cura del Presidente del Consiglio comunale e con spesa a carico del fondo assegnato al gruppo consiliare interessato, mediante pubblicazione su almeno tre quotidiani, aventi pagine locali, e contestuale annuncio su due emittenti locali.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE PRINCIPI GENERALI

Art. 55

Organizzazione dell'attività amministrativa

1. Il Comune organizza le proprie strutture funzionali, assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione democratica e del decentramento nel realizzare le proprie finalità, nell'individuare e qualificare i soggetti e bisogni sociali e nell'organizzare il territorio.
2. L'attività amministrativa è finalizzata a rispondere in forma di prestazione concreta alla domanda sociale collegata al soddisfacimento degli obiettivi individuati dalla programmazione. Essa pertanto deve essere improntata ai principi della trasparenza organizzativa e della socializzazione delle tecniche d'intervento dell'Amministrazione comunale, al fine di valorizzare la qualità e l'efficacia delle strutture organizzative, la capacità lavorativa, l'autonomia, la responsabilità professionale del dipendente comunale e di sviluppare la partecipazione dei cittadini e la funzione di controllo del Consiglio comunale.
3. L'attività delle strutture organizzative comunali deve svolgersi per programmi e progetti finalizzati, anche di tipo intersettoriale e deve assumere caratteristiche di interdisciplinarietà. L'organizzazione del lavoro deve essere improntata per piani e gruppi di lavoro, su temi ed obiettivi prefissati.
4. L'analisi delle procedure e delle funzioni, da svolgere nell'ambito dei piani di lavoro, nonché tutti i connessi problemi di tipo organizzativo, professionale, formativo, potranno essere oggetto di apposite conferenze di organizzazione da disciplinare con apposito Regolamento.

Art.56

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta comunale approva, in conformità alle linee generali contenute nel presente Statuto, il Regolamento relativo alla disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. Tale Regolamento si ispira a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e di responsabilità.

3. Esso tiene conto inoltre di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale nell'ambito delle previsioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e della normativa esistente in materia.

4. In particolare, il Regolamento disciplina la struttura dell'ente, l'organizzazione degli uffici e del personale, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di direzione e le relative verifiche.

Art. 57

Rapporti tra gli Organi di direzione politica e l'apparato amministrativo

1. Le strutture funzionali del Comune operano, nell'esercizio delle loro mansioni istituzionali, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dallo Statuto e degli indirizzi e delle direttive del Sindaco e della Giunta comunale e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte degli stessi.

2. In particolare il Consiglio comunale determina indirizzi in ordine generale e, nel quadro di quegli indirizzi, la Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione. Il Sindaco attribuisce ai responsabili il PEG e, anche per il tramite degli assessori, nel quadro di quegli indirizzi, il Sindaco, ovvero la Giunta comunale, possono impartire direttive particolari in ordine a specifiche problematiche, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi e non all'individuazione di procedure determinate. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui le ritenga illegittime, può motivatamente chiedere che vengano ripetute in forma di ordine scritto.

3. Il dirigente, una volta che gli sia stato attribuito il PEG e nell'ambito dell'assetto organizzativo della gestione, regolamentato dalla Giunta comunale provvede a programmare la propria attività ed a svolgerla al fine di tradurre gli obiettivi assegnati in risultati.

Art. 58

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può nominare nelle ipotesi previste dalla legge il Direttore generale stabilendo quali compiti assegnargli e disciplinando i rapporti di tale organo con il Segretario generale.

Art. 59

Segretario generale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono disciplinati dalla legge.
2. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta comunale e degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale, sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, ove non sia stato nominato il Direttore generale.
3. Al Segretario generale spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, ferme restando le competenze del Direttore generale.
4. L'attribuzione delle competenze al Direttore generale, se nominato, al Segretario generale, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi deve essere attuata nel rispetto degli obiettivi, delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi, nonché delle qualifiche di ciascuno dei citati dirigenti.

Art.60

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, oltre che per concorso o per mobilità, secondo quanto previsto dai C.C.N.L., mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da coprire.
2. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco. In nessun caso possono essere trasformati in rapporto a tempo indeterminato.

Art. 61

Incarichi di direzione

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali sono conferiti a tempo determinato. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché a livello di efficienza e di efficacia raggiunta dai servizi dell'ente da lui diretti. La revoca dell'incarico è disposta in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG, per inosservanza delle direttive del Sindaco, Giunta comunale o Assessore di riferimento, per responsabilità particolarmente grave o reiterata nei casi previsti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Tali incarichi devono essere conferiti a personale interno in possesso dei necessari requisiti o a soggetti esterni nel caso in cui non vi siano le adeguate figure professionali interne o in caso di carenza di organico dell'Ente.

Art. 62

Notizie di reato

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, il Segretario generale, il Direttore generale, se nominato, i Dirigenti comunali che, direttamente o indirettamente nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano, notizia di fatti che costituiscano reato debbono adempiere ai loro doveri di pubblici ufficiali informando immediatamente l'Autorità giudiziaria e contestualmente al Sindaco, per l'esercizio dei poteri attribuiti all'autorità amministrativa.

2. Le notizie assunte dal personale comunale nell'esercizio delle funzioni amministrative, di un fatto che costituisca notizia di reato debbono essere utilizzate per il sollecito adempimento dei doveri che competono ai funzionari in materia amministrativa, con le cautele di riservatezza atte a non pregiudicare l'esercizio dell'azione penale ed il diritto alla riservatezza.

CAPO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Art.63

Servizi pubblici

1. Il Comune gestisce, nelle forme consentite, i servizi pubblici istituzionalmente assunti ed attribuiti per legge.
2. Periodicamente, con il concorso delle organizzazioni sindacali interne, degli organismi della partecipazione e dei cittadini, il Comune indice conferenze di servizio per verificare la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate e per formulare eventuali proposte.
3. L'organizzazione dei servizi pubblici è informata ai principi della estensione delle prestazioni a tutti i cittadini, della economicità delle medesime, della ricerca della migliore qualità sociale e ambientale, della partecipazione degli utenti all'organizzazione ed agli oneri dei servizi, quale contributo per conseguire almeno il pareggio della gestione.
4. Oltre ai servizi che deve obbligatoriamente assicurare, il Comune può assumere, nei modi previsti dalla legge, la gestione di altri purché abbiano per oggetto produzione di beni e di prestazioni utili per soddisfare i bisogni della cittadinanza e per promuovere lo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico della comunità locale.
5. La deliberazione di assunzione di tali servizi deve prevedere le fonti economiche per far fronte alla costituzione ed alla gestione del pubblico servizio, nonché le modalità della prestazione.

Art.64

Il Piano generale dei servizi

1. Il Comune approva il Piano generale dei servizi pubblici da esso svolti. Il Piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione. Annualmente lo stato di attuazione del piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
3. La formulazione del Piano generale dei servizi è preceduta dalla ricognizione di quelli già assunti, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.
4. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.

Art. 65

Partecipazione a servizi ed iniziative di interesse generale

1. Qualora enti pubblici o privati ovvero imprese economiche od aggregazioni sociali prestino un servizio di interesse generale a favore della cittadinanza, ovvero intraprendano iniziative il cui risultato determini un vantaggio per la comunità locale, il Comune può parteciparvi indicando i costi della partecipazione ed i mezzi finanziari ai quali esclusivamente ricorre per farvi fronte. Tali statuizioni consiliari dovranno essere integralmente inserite nell'adesione convenzionale all'iniziativa.
2. La partecipazione del Comune può anche consistere nell'uso dei mezzi costituenti parte del patrimonio e della sua organizzazione, compreso personale comunale, con esclusione di incrementi, anche indiretti, di organico.
3. La partecipazione materiale all'iniziativa deve comportare una proporzionale partecipazione del Comune alle decisioni ed agli eventuali utili.

Art. 66

Cooperazione con altri Enti Locali

1. Il Comune per il tramite del Consiglio Comunale, può convenzionarsi nei casi previsti dalla legge con altri Enti Locali, per gestire determinati servizi in modo coordinato e reciprocamente utile.

Le convenzioni debbono stabilire:

- i fini da raggiungere;
 - l'organizzazione comune e l'integrazione delle rispettive strutture per la gestione dei servizi;
 - le forme delle decisioni da assumersi collettivamente;
 - la consultazione, i controlli ed i modi per esercitarli;
 - i poteri ed i doveri di ciascun contraente;
 - la durata, i modi e casi di scioglimento del rapporto convenzionale
 - l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie.
2. Tali rapporti convenzionali possono anche essere intrattenuti con Enti Locali non appartenenti alla Provincia della Spezia e con Province diverse qualora si creino situazioni sociali ed economiche che rendano opportuno il coordinamento della prestazione dei servizi sui rispettivi territori.

Art. 67

Valorizzazione del territorio montano

1. Il Comune riconosce nelle Comunità Montane o negli Enti titolari delle deleghe in agricoltura lo strumento per la valorizzazione della parte montana del territorio.

Art. 68

Forme di gestione dei servizi

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti, tenuto anche conto delle organizzazioni dei consumatori legalmente riconosciute. Possono essere altresì previste modalità di autogestione da parte di comunità di utenti e di lavoratori.
3. Il Consiglio Comunale verifica i risultati conseguiti nella gestione dei servizi e l'effettivo raggiungimento degli indici quantitativi e qualitativi programmati.
4. A tal fine la Giunta, in sede di approvazione del bilancio preventivo, sulla base dei dati forniti dagli Uffici, presenta al Consiglio apposita relazione circa la situazione dei servizi erogati nell'anno.

Art.69

Aziende Speciali e Società di Capitale

1. Il Comune può costituire aziende speciali e società di capitale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
2. I membri designati dal Comune negli organi di governo di enti pubblici o privati, Istituzioni, Aziende Speciali, Società partecipate, nonché Consorzi, devono riferire almeno annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta, fermo restando i limiti di riservatezza previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 70

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitino di particolare autonomia gestionale, può costituire Istituzioni disciplinandone, con il relativo Regolamento, l'organizzazione e le attività, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario illustrativo dei costi dei servizi, delle forme di finanziamento e delle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 50 c. 8 del Testo Unico degli Enti Locali. Il Sindaco può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
- 3.1 Regolamento di cui al primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di verifica gestionali.
4. Il Regolamento può prevedere che la gestione dell'Istituzione possa essere affidata ad una o più associazioni aventi finalità statutarie coerenti con quelle perseguite dall'Istituzione medesima. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

CAPO VII

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 71

Principi generali

1. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza.
2. L'attività amministrativa è svolta mediante il procedimento più idoneo, fra quelli ammessi dalla legge, per il raggiungimento dei fini di pubblico interesse.
3. I provvedimenti amministrativi, salvo i casi esclusi dalla legge, devono essere motivati e devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione alla decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
4. Il Comune con la finalità di sovrintendere alla attività ed alla funzionalità dei servizi pubblici a gestione indiretta, nell'interesse della comunità può istituire organi esterni di garanzia e vigilanza da definire con apposito Regolamento.

Art. 72

Istruttoria pubblica

1. Il procedimento relativo all'approvazione di qualsiasi intervento, piano, programma, opera pubblica, destinato ad incidere in maniera rilevante sull'assetto ambientale, territoriale e socio-economico della città, ove non previsto dalla legge e fuori dei casi per i quali si sia attivato l'accordo di programma o la Conferenza di servizio, deve essere preceduto da istruttoria pubblica, decisa con ordinanza del Sindaco, sentita la Giunta comunale.
2. A tal fine l'Ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni cui possono partecipare tutte le categorie, le organizzazioni, i cittadini interessati, che possono far pervenire osservazioni scritte.
3. La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento e della stessa viene redatto verbale in forma sintetica.

CAPO VIII

FINANZA – CONTABILITA’

REVISIONE

Art. 73

Autonomia finanziaria

1. Il Comune informa la politica delle proprie entrate ai principi, della perequazione del carico tributario, dell’eliminazione dell’evasione tributaria, della capacità contributiva, della esenzione dei redditi minimi e della soppressione del disagio sociale.
2. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri in base ai quali stabilisce il grado di compartecipazione finanziaria degli utenti alla copertura dei costi dei servizi comunali dagli stessi fruiti.
3. La determinazione delle tariffe è effettuata in base ai costi effettivi dei servizi rilevati con metodologie della contabilità economica e sottoposti alla verifica del controllo di gestione dell’ente. Per tale determinazione debbono essere previsti sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti, al disagio sociale di particolari categorie, alla durata del servizio fruito e alla qualità del servizio fornito.
4. Il Comune si avvale di sistemi automatici integrati, idonei a garantire lo svolgimento di attività e di interventi finalizzati al reperimento di risorse finanziarie proprie per la gestione dei servizi comunali.

Art. 74

Principi in materia di tributi, contributi e tariffe

1. In materia tariffaria, il Comune si uniforma ai dati di bilancio consuntivo sul costo del singolo servizio.
2. Nei rapporti con il cittadino i comportamenti dell’amministrazione sono retti dai principi di collaborazione e trasparenza. In particolare:
 - a)Assumere le più idonee iniziative volte a consentire, senza oneri per il cittadino, conoscenza piena ed agevole delle disposizioni, circolari e risoluzioni in materia di tributi, contributi e tariffe, anche per il tramite del sistema informativo elettronico;
 - b)Assicura al cittadino, utente e contribuente, la completa ed effettiva conoscenza degli atti a lui diretti, formati e motivati ai sensi della legge n.241/1990, informandolo di ogni fatto o circostanza che potrebbe precludergli il riconoscimento di un credito o esporlo alla irrogazione di una sanzione, consentendogli, a tali fini, di integrare o correggere la documentazione prodotta;
 - c)Gli garantisce il diritto all’interpello assicurandogli le necessarie garanzie in caso di controlli e verifiche dettate da effettive esigenze di indagini e controllo sul luogo;

d)Non gli accolla le conseguenze pregiudizievoli derivanti da mere violazioni formali, o da comportamenti tenuti in ossequio alle indicazioni disposte dall'amministrazione o a fatti imputabili a quest'ultima.

Art. 75

Contabilità

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario – contabile al fine di eseguire il controllo economico sulla gestione ed il controllo di efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili, sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Il sistema di contabilità comunale deve consentire la rilevazione dei fatti amministrativi del Comune sotto l'aspetto finanziario e quello economico – patrimoniale, secondo le modalità, le metodologie di analisi e di valutazione, gli indicatori e parametri previsti nel Regolamento di Contabilità.

Art. 76

I Revisori dei Conti

1. La revisione economico-finanziaria della gestione del Comune è affidata al Collegio dei revisori secondo la legge vigente nel tempo. Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio comunale per l'esercizio dei poteri stabiliti dalla legge.

2. Il Collegio dei revisori dei conti provvede ai controlli di legittimità, di regolarità amministrativa e contabile.

3. Può inviare al Sindaco relazioni contenenti proposte per la regolarità contabile-finanziaria e per l'efficienza della gestione dell'Ente.

4. I Revisori dei Conti sono sentiti dal Consiglio comunale almeno in occasione dell'esame dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.

Art. 77

Demanio e Patrimonio

1. Demanio e patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge.

2. I beni demaniali ed i beni patrimoniali devono risultare da appositi inventari, tenuti ai sensi di legge e sono rilevati mediante scritture contabili secondo le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.

3. La gestione del patrimonio comunale è improntata al principio della massima economicità e rendimento finanziario.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78

Modificazione ed abrogazione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale *secondo le norme vigenti.*
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale o parziale dello Statuto deve contestualmente contenere il nuovo testo proposto, oppure, nel caso di proposta di deliberazione di abrogazione parziale dello Statuto, l'indicazione delle norme *che regolano la materia.*
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 79

Adozione dei Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto devono essere adottati entro i termini stabiliti dalla legge o, in mancanza di previsione legislativa, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. L'adozione dei regolamenti avviene dopo la consultazione delle circoscrizioni o degli organi delle partecipate o del decentramento.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale deve essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
5. Sino all'approvazione del Regolamento sul referendum consultivo, si applicherà quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 29.01.2007.

Art. 80

Efficacia dello statuto

1. Lo statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.